

FOCUS PMI, CULTURA D'IMPRESA ANTIDOTO ALLA CRISI

I contratti di rete: rilancio della competitività e presidio dell'occupazione

Franco Casarano | 06/07/2020 14:03

Twitter Consigli 0

Salva in MY

A A A



Franco Casarano – Partner di LS Lexjus Sinacta - Avvocato, operante nell'area del diritto delle imprese, delle procedure concorsuali e del diritto immobiliare

Focus PMI è la nuova iniziativa di LS Lexjus Sinacta realizzata in collaborazione con Diritto24, promossa con l'obiettivo di realizzare un osservatorio permanente sul sistema delle piccole e medie imprese italiane, quale strumento di aggiornamento e approfondimento in grado di analizzare gli argomenti di più stringente attualità e rilevanza per il mondo imprenditoriale, in

particolare in un contesto di crisi al quale va contrapposta una nuova cultura d'impresa fondata sui principi di corretta amministrazione e attenta ad una visione positiva e sostenibile del futuro. Si tratteranno, inoltre, i temi che dovranno anch'essi costituire il patrimonio culturale di ogni imprenditore, quali gli strumenti di accesso al credito ed alla finanza alternativa, nonché la ricerca e l'innovazione.

BUONA LETTURA!

Il Comitato di esperti in materia economica e sociale, coordinato da Vittorio Colao ha enunciato tra le iniziative da assumere verso il mondo delle imprese e del lavoro, e per il rilancio del Paese Italia, quelle mirate a potenziare e agevolare l'utilizzo di strumenti collaborativi e aggregativi (ad es. Reti d'Impresa, Associazioni Temporanee d'Impresa, ecc.), nonché quelle mirate ad incentivare le aggregazioni (ad es. defiscalizzazione della quota di maggior reddito derivante dall'aggregazione, ammortamento del goodwill riveniente dalla fusione), con ulteriori agevolazione per le aggregazioni di imprese in crisi (riduzione cuneo fiscale).

La proposta si fonda sul rilievo che in Italia *"le PMI rappresentano quasi il 70% del valore aggiunto industriale non-finanziario e l'80% della forza lavoro"* e che la frammentazione e le ridotte dimensioni delle imprese possono porre il problema della mancanza di competitività, *"soprattutto nei settori dove sono maggiormente rilevanti le economie di scale e la capacità di investimento"*. Di qui l'indicazione della esigenza di potenziare e semplificare dal punto di vista normativo gli strumenti, come il contratto di rete, che permettono collaborazioni e aggregazioni tra imprese nell'ambito di filiere, favoriscono la condivisione di risorse e competenze e, pur mantenendo l'identità e l'autonomia dei partecipanti, ne aumentano la competitività.

Non si tratta di un pensiero isolato, atteso che, quasi in contemporanea, anche Retimpresa di Confindustria si è espressa nella medesima direzione: *"Il rilancio competitivo del tessuto produttivo del Paese passa anche attraverso la valorizzazione degli strumenti di integrazione e coordinamento delle filiere manifatturiere e innovative italiane. L'integrazione e il coordinamento delle filiere, mediante lo strumento del contratto di rete, comporta anzitutto un salto culturale fondamentale per la classe imprenditoriale nazionale verso la condivisione di know how, competenze e investimenti, che si traduce in concreto nell'adozione di strumenti, tecnologie e modelli organizzativi innovativi all'interno delle aziende"*.

Da ricordare che il contratto di rete è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico (nessun altro paese europeo si è dotato di questo modello di aggregazione tra imprese) ed è stato disciplinato in prima battuta dall'art. 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, della Legge n. 33 del 9 aprile 2009 (di conversione del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009), così come modificata dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010.

Vi è stato poi un ulteriore intervento legislativo attuato con l'art. 45 della Legge 7 agosto 2012 n. 134, in sede di conversione del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 recante *"Misure urgenti per la crescita del paese"*, seguito infine dal Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 (cd. Sviluppo bis) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012 e convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221.

Per delinearne sinteticamente la struttura, si rammenta che il contratto di rete è un accordo con il quale più imprenditori si impegnano a collaborare al fine di accrescere, sia individualmente (cioè la propria impresa) che collettivamente (cioè le imprese che fanno parte della rete), la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.

A tale scopo, con il contratto di rete le imprese si obbligano, sulla base di un programma comune, a:

- collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie attività; ovvero
- scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica; ovvero ancora
- esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale e la nomina di un organo comune incaricato di gestire l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.

Dal punto di vista imprenditoriale, le reti si distinguono da altre forme di collaborazione, in quanto si focalizzano sul perseguimento di uno scopo, costituito dal perseguimento di obiettivi strategici comuni di crescita, piuttosto che incentrare il rapporto tra le imprese partecipanti esclusivamente sulla condivisione di rendimenti. Pertanto, la rete svolge una funzione di coordinamento ed interazione tra i partecipanti, mentre l'assunzione delle decisioni strategiche resta in capo a ciascuna impresa separatamente ancorché in funzione del perseguimento dello scopo indicato nel contratto.

La caratteristica fondamentale dell'attività della rete è rappresentata dalla presenza necessaria di uno scopo comune tra i membri della stessa.

Tale scopo è finalizzato al conseguimento, attraverso la determinazione di un programma comune, di obiettivi strategici condivisi che permettano, sia alla singola impresa, sia collettivamente all'insieme dei partecipanti alla rete:

- (i) la crescita della capacità innovativa e
- (ii) la crescita della competitività (non vi sono motivi per ritenere che tali obiettivi strategici debbano sussistere congiuntamente ed è quindi sufficiente che anche uno soltanto di essi sia posto a fondamento del programma di rete).

Più in particolare, nell'ambito del contratto di rete, la crescita della capacità innovativa viene intesa, in termini generali, come la possibilità che l'impresa possa accedere, proprio in virtù dell'appartenenza ad una rete, allo sviluppo delle proprie capacità ovvero allo sviluppo di nuove opportunità tecnologiche.

Mentre, per quanto concerne la crescita della competitività questa si intende come volta ad incrementare la capacità concorrenziale dei membri della rete o della rete stessa, sia nel mercato nazionale, sia, soprattutto, in ambito internazionale.

Il contratto di rete, dunque, anche nel Piano di Colao è considerato alla stregua di una forma di aggregazione, agile e dinamica, che, sul presupposto di una visione d'insieme condivisa, consente alle imprese contraenti di lavorare a un progetto comune, con il proprio, condiviso e reciproco, volto all'accrescimento della capacità innovativa e della competitività per ciascuna di esse.

Un'ultima, ma rilevante, considerazione: nell'attuale momento di pericolo per una imminente e drammatica crisi occupazionale, il contratto di rete dovrà essere valutato anche in relazione alle norme che consentono alle imprese contraenti una maggiore flessibilità nella gestione del personale dipendente, flessibilità che ben può risolversi oggi in un presidio per il mantenimento del posto di lavoro.

Infatti il Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013 convertito con modifiche con la Legge n. 99 del 09 agosto 2013 (cd. DL Lavoro) ha novellato l'art. 30 del D.lgs. 276/2003 (cd. Riforma Biagi) ed ha introdotto due rilevanti novità in materia di contratto di rete. Le innovazioni attengono alla disciplina del distacco di personale ed al regime di codatorialità.

In particolare, quanto all'istituto del distacco è bene rammentare che *"l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa"*.

I requisiti necessari per assicurare legittimità al distacco sono dunque tre:

- (i) L'interesse del distaccante
- (ii) La temporaneità del distacco
- (iii) L'esecuzione di una determinata attività da parte del lavoratore

La norma citata prevede che: *"qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile"*.

Ne consegue che, ai fini della verifica del primo tra i presupposti di legittimità del distacco, si cita, per il solo fatto che il distacco opera all'interno della rete; talché la Circolare n. 35/2013 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha disposto che, sul punto, il personale ispettivo si limiti a verificare l'esistenza di un contratto di distaccante e distaccatario.

In buona sostanza, a fronte di una flessione dell'attività (tema purtroppo di grande attualità), viene in rilievo e si dà protezione al legittimo interesse di preservare il patrimonio di professionalità che ogni impresa ha sviluppato con il proprio personale dipendente, agevolando lo scambio dello stesso personale, tra le imprese che siano parti del contratto di rete.

Meno efficace l'istituto della codatorialità. La norma prevede infatti *"la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso"*; ciò significa che, in relazione a tale personale, il potere direttivo potrà essere esercitato da ciascun imprenditore che partecipa al contratto di rete.

Si tratta della conferma, in sede legislativa della possibilità che coesistano due datori di lavoro in uno stesso rapporto, principio che fu contrastato dalla giurisprudenza ([Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 22910/2006](#)). Per la prima volta il legislatore ha affrontato il tema, piuttosto spinoso, del diritto del lavoratore a individuare un datore di lavoro responsabile di fronte ad un processo produttivo frazionato e distribuito tra una pluralità di imprese tra loro integrate. In realtà, la disposizione citata non contiene alcuna descrizione delle caratteristiche della codatorialità ed è, quindi, di scarsa utilità pratica.

CLICCA PER CONDIVIDERE



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Permalink

<http://www.diritto24.it/le24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2020-07-06/i-contratti-rete-rilancio-competitivita-e-p>

Accedi a:
DIRITTO24
Gli altri prodotti:
Plus24 Diritto SMART LEX
Guida al Diritto
Quotidiano del Diritto
moneyfarm
Il tuo miglior investimento
Scopri di più

24 ORE PROFESSIONE
SMART LEX
Sentenze, codici, questioni risolte
Finalmente un processo davvero smart.
SMART LEX
Smart work, smart life.
SCOPRI DI PIÙ

SOCIAL CONDIVISI CLICK 10

Diritto24

Ventiquattro Avvocato

Milleproroghe. Slitta al 30 giugno il Pos per professionisti e imprese

Soggetta a collazione la cessione gratuita di quote di una cooperativa edilizia

Codici e Formule

- Costituzione
- Disposizioni sulla Legge in generale
- Codice Civile
- Codice Penale
- Codice di Procedura civile
- Codice di Procedura penale
- Codice della Strada

• Formulario civile

Dal Formulario di Lex24 una selezione delle formule civili personalizzabili per il professionista legale.

• Formulario penale

Dal Formulario di Lex24 una selezione delle formule penali personalizzabili per il professionista legale.



Approfondimenti di LEX24

Amministratore di sostegno: compiti e funzioni

Art. 2477 c.c.: nuove disposizioni per il collegio sindacale delle s.r.l.

Fideiussione e schema ABI

Codice Rosso

Codice deontologico forense

Contenzioso immobiliare: profili ed aspetti

Danno da ritardo ex art. 2 bis L. 241/1990

Il contratto di assicurazione tra dichiarazioni inesatte e reticenze

Assegno di divorzio: natura composita e funzione perequativa

Strumenti e servizi



Vetrina

Libri Periodici
Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società 2020
€ 54,90
Iva Inc.
Alla 35a edizione. È un testo imprescindibile per le operazioni ...
Codice di Condomini
Un Testo condomini Una partic